



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per la Campania

Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli

VISTA L'O.M. n.241 del 8 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/17;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro n.2577/2018 pubbl. il 03/04/2018 RG n.35744/2017 con la quale il Giudice su ricorso promosso dalla insegnante di scuola [REDACTED] per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR nella mobilità nazionale del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/17 sentenza cui viene disposta l'assegnazione della ricorrente presso una sede nell'Ambito 14 della provincia di Napoli;

VISTO la Sentenza del Tribunale di Trieste Sezione Civile – Controversie di Lavoro n.91/2018 pubbl. il 24/04/2018 RG n. 163/2018 con la quale il Giudice su ricorso promosso dalla insegnante di scuola [REDACTED] per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR nella mobilità nazionale del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/17, sentenza cui viene riconosciuto il servizio pre ruolo presso gli Istituti paritari di ulteriori 21 punti per un totale di 55 + 6 per comune di ricongiungimento e ordina al MIUR di attribuire alla ricorrente la sede di servizio derivante dal riconoscimento dei predetti punteggi;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Imperia n. 78/2018 del 03/05/2018 RG n. 195/2017 con la quale il Giudice su ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria [REDACTED] per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR nella mobilità nazionale del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/17, cui sentenza viene disposta l'assegnazione della ricorrente presso una sede nell'Ambito della provincia di Napoli posto di Sostegno;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro n. 1305/2018 del 09/04/2018 RG n. 1272/2017 con la quale il Giudice su ricorso promosso dalla insegnante di scuola [REDACTED] per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR nella mobilità nazionale del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/17, cui sentenza viene disposta l'assegnazione della ricorrente presso una sede nell'Ambito della provincia di Napoli;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Ravenna Sezione Lavoro n. 75/2018 del 22/05/2018 RG n. 1107/2017 con la quale il Giudice su ricorso promosso dalla insegnante di scuola primaria

[REDACTED] per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR nella mobilità nazionale del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/17, cui sentenza viene disposta l'assegnazione della ricorrente presso l'Ambito 13 della provincia di Napoli su posto lingua inglese;

RILEVATO che non risulta possibile, per lo scrivente ufficio, la rielaborazione informatica o manuale dei trasferimenti a.s. 2016/17 fase C, gestita dall'Amm.ne Centrale;

ACCERTATO che risulta possibile dare esecuzione alle decisioni sopra indicate mediante l'assegnazione delle ricorrenti in soprannumero o su posti disponibili

DISPONE
[REDACTED]

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione delle Ordinanze/Sentenze emesse dai tribunale di Roma, Trieste Imperia, Ravenna e Napoli nell'ambito dei giudizi sopra indicati, i trasferimenti interprovinciali e le utilizzazioni dei docenti di scuola primaria, con effetto immediato, sono così rettificati: